

**ISSN 1127-8579**

**Publicato dal 24/02/2015**

**All'indirizzo <http://bancario.diritto.it/docs/36874-tribunale-amministrativo-regionale-per-la-calabria-sezione-seconda-sentenza-n-294-2015>**

**Autori:**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria  
(Sezione Seconda), Sentenza n. 294/2015**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda), Sentenza n. 294/2015**

**N. 00294/2015 REG.PROV.COLL.**

**N. 01999/2014 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso R.G. n. 1999 del 2014, proposto da

....Omissis....

***per l'annullamento***

-della Deliberazione del Consiglio Comunale di Mandatoriccio n. 33 del 18.08.2014, pubblicata in data 08.09.2014 al n. 604 Reg. Pubblicazioni del medesimo Comune per quindici giorni consecutivi fino al 23.09.2014, con la quale è stato approvato il "*Regolamento comunale sul diritto di accesso dei consiglieri comunali*";

- del Regolamento stesso limitatamente all'art. 2, commi 1, 2 e 3, all'art. 3, Gomma

2, ult. cpv, all'art. 4, commi 2, 3, 7, 8, 9, 10 e 11, all'art. 5 del medesimo e ad ogni disposizione collegata o comunque correlata;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti anche se non conosciuti, e per l'effetto, per l'espunzione delle norme regolamentari impugnate

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Mandatoriccio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015, il cons. **Concetta Anastasi** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

A. Con atto notificato in data 21.11.2014 e depositato in data 12.12.2014 , i ricorrenti, consiglieri di minoranza del Comune di Mandatoriccio, eletti all'esito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, premettevano che, con Delibera del 18.08.2014 del Consiglio Comunale, era stato approvato il "*Regolamento comunale sul diritto di accesso dei consiglieri comunali*", con il loro voto contrario.

Avverso l'epigrafata Deliberazione, deducevano:

*1) assoluta illegittimità dell'art. 2, commi 1, 2 e 3 del Regolamento per violazione dell'articolo 97 della Costituzione; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e sviamento; violazione dell'art. 43 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; falsa applicazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 7 agosto 1990; falsa applicazione dell'articolo 13 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;*

L'art. 2, comma 1, del Regolamento introdurrebbe un'eccessiva proceduralizzazione per l'esercizio del diritto di accesso.

L'art. 2 del Regolamento *de quo* sarebbe illegittimo anche in relazione al comma 2°, per il riferimento all'art. 13 del D. Lgs. 163/06, Codice degli Appalti.

Il medesimo art. 2 sarebbe illegittimo anche al comma 3°, ove richiama l'*acquisizione del nulla osta da parte dell'organo competente (per es.: Procura della Repubblica o Procura Regionale della Corte dei Conti) da cui dipende la segretezza ovvero la natura riservata dell'atto e/o documento*", poiché il consigliere comunale, ai sensi dell'art.43 del TUEL, sarebbe, comunque, sempre vincolato al segreto d'ufficio.

2) *Assoluta illegittimità dell'art. 3, comma 2, ultimo capoverso del regolamento per :*

2.1. *Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza ed illogicità.* 2.2. *Falsa applicazione dell'art. 43 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.*

2.3. *Violazione dei principi in materia di accesso agli atti del consigliere comunale;*

La disposizione *de qua* introdurrebbe una inammissibile limitazione al diritto di accesso per l'estrazione di copia dei soli atti indicabili con gli estremi .

3) *Assoluta illegittimità dell'art.4 commi 2, 3, 7, 8, 9 secondo periodo, 10 e 11 del Regolamento per :*

3.1. *Violazione dell'articolo 97 della Costituzione.*

3.2. *Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e sviamento.* 3.3. *Violazione dell'art. 43 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.*

3.4. *Falsa applicazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 7 agosto 1990.*

3.5. *Violazione del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo.*

La presa visione degli atti e dei documenti non potrebbe incontrare alcun limite temporale dovendo essere concessa in via immediata, anche previa richiesta verbale del consigliere presso gli Uffici competenti, al fine di evitare di introdurre una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio del mandato del consigliere comunale.

4. *Assoluta illegittimità dell'art.5 del Regolamento per :*

4.1. *Violazione dell'art. 43 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.*

4.2. *Violazione dei principi in materia di accesso dei consiglieri comunali.*

#### *4.3. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, sviamento.*

Sarebbe illegittimo anche l'art. 5 del Regolamento, il quale prevede che il Consigliere comunale, nell'ipotesi di diniego di accesso, possa proporre riesame al Segretario comunale, tenuto a decidere entro il termine dei successivi dieci giorni.

Concludevano per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con memoria depositata in data 9.1.2015, si costituiva il Comune di Mandatoriccio per resistere al presente ricorso, significando, con la relazione allegata, la necessità di arginare eccessive richieste di accesso.

Alla camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015, il ricorso passava in decisione.

B. Il diritto del consigliere comunale di chiedere la documentazione necessaria per l'esercizio del proprio mandato è stato introdotto con l'art. 24 della Legge 27.12.1985 n. 816 ed è stato successivamente confermato con l'art. 31, comma 5, della Legge 8.6.1990 n.142, in concomitanza con la previsione di cui all'art. 22 della Legge 19.7.1990 n. 241.

La normativa delineata dal successivo D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha inteso rafforzare i compiti di indirizzo e controllo politico amministrativo, da parte del consiglio comunale e dei singoli consiglieri, collocandosi in un contesto giuridico caratterizzato dall'affievolimento del controllo da parte di organi statali e regionali, dalla previsione di poteri più incisivi in capo agli esecutivi comunali nonché dalla distinzione dei compiti e responsabilità fra amministrazioni e dirigenti locali.

In tale prospettiva, il *diritto-dovere* del consigliere dell'ente locale di partecipare alla vita politico-amministrativa, in funzione anche del perseguimento fattuale dell'ordinato e corretto svolgersi delle sedute consiliari e del rispetto della legalità di ogni fase procedurale delle riunioni del Consiglio Comunale, trova un particolare punto di riferimento nell'art. 43, comma 2°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale recita: *“I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici,*

*rispettivamente, del comune e della provincia; , nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”.*

Dal riconoscimento, in capo al consigliere comunale, della titolarità di un diritto “*soggettivo pubblico funzionalizzato*” all’accesso agli atti “*muneris causa*”, discende l’assenza dell’onere della motivazione e l’esclusione della possibilità, da parte della P.A., di sindacare il collegamento tra i documenti chiesti in ostensione ed il mandato consiliare, per tutto il tempo in cui la P.A. continua a detenere detti documenti (*conf.*: Cons. Stato Sez. V, 17.9.2010, n. 6963; Cons. Stato, Sez. V, 26.9.2000 n. 5109; Cons. Stato, Sez. V 13.9. 2002, n. 6293; Cons. Stato, Sez. V, sent. 4.5.2004 n. 2716; T.A.R. Sardegna, sent. 16.1.2008 n. 32; Cons. Stato, Sez. V 9.10.2007 n. 5264 ).

In particolare, è stata ritenuta illegittima la norma regolamentare con la quale un Comune ha imposto l’obbligo di motivazione alle richieste di atti del consigliere comunale (*conf.*: Cons. Stato, Sez. V 22.2.2007 n. 929)

Va ritenuta astrattamente ammissibile anche la richiesta di ostensione di atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote, non potendosi escludere *a priori* il verificarsi di situazioni in cui i consiglieri comunali possano avere l’esigenza di conoscere approfonditamente pregresse vicende gestionali dell’ente locale, nel quale espletano il loro mandato (*conf.*: Cons. Stato, Sez. V sent. 2.9. 2005 n. 4471).

In sintesi, si può ritenere che il diritto di accesso riguardi tutti quegli atti, che, pur non essendo strettamente riferibili alle competenze del Consiglio Comunale, ineriscono alle potenziali esplicazioni del *munus* di cui ciascun Consigliere risulta investito e si estenda anche agli “*atti gestionali ed a quelli rientranti nella competenza della burocrazia comunale*” (*cfr.* Cons. Stato, Parere del 17/12/03, n. 4849).

Al riguardo, è stato precisato che il consigliere comunale ha l’obbligo di formulare le sue richieste di accesso in modo specifico e dettagliato, recando l’esatta

indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti (*conf.*: Cons. Stato, Sez. V: sent. 2.9.2005 n. 4471) o, quantomeno, degli elementi idonei a consentire l'individuazione dell'oggetto dell'accesso, quali, ad esempio, il richiamo alla pratica amministrativa alla quale il Consigliere è interessato, il richiamo alla questione sostanziale in ordine alla quale si avanza la richiesta di accesso alla relativa documentazione, etc... (*conf.*: TAR Sardegna, sent. 12.1.2007 n. 29).

Invero, è stato ritenuto *“legittimo il diniego opposto dall'amministrazione comunale alla richiesta rivolta dai consiglieri comunali diretta all'estrazione di copie in assenza di motivazione in ordine all'esistenza dei presupposti del diritto di accesso, soprattutto in presenza di numerose e reiterate istanze, che tendono ad ottenere la documentazione di tutti i settori dell'Amministrazione, apparendo così tendenti a compiere un sindacato generalizzato dell'attività degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi dell'Ente che non all'esercizio del mandato politico finalizzato ad un organico progetto conoscitivo in relazione a singole problematiche che di volta in volta l'elettorato”* (*conf.*: Cons. Stato Sez. IV, sent. 12.2. 2013 n.846).

B.1. La riservatezza degli atti è tutelata dall'art. 43, comma 2,<sup>o</sup> del D. Lgs. 18.8. 2000 n. 267, in base al quale i consiglieri *“ sono tenuti al segreto nei casi specificamente i determinati dalla legge”*, in quanto l'ampia latitudine oggettiva della suddetta norma e la specificità del titolo che abilita i Consiglieri all'esercizio del diritto di accesso, rispetto a quello generale di cui alla legge n. 241/90, non consentono di apporre alla predetta facoltà conoscitiva limitazioni che non siano espressamente contemplate dalla pertinente disciplina legislativa.

Non va, invero, sottaciuto che l'obbligo del segreto d'ufficio, in capo al consigliere comunale, è presidiato dalla tutela penalistica ex art. 622 c.p..

Inoltre, l'art. 43, comma 2<sup>o</sup>, del D. Lgs. n. 267 del 2000 non prende in considerazione la posizione dei terzi che potrebbero opporsi all'accesso, i quali, non rivestendo la posizione di *controinteressati*, sono tutelati unicamente dall'obbligo del segreto a carico del consigliere comunale e, quindi, possono soltanto far

eventualmente valere nelle sedi competenti l'eventuale violazione di tale obbligo (*conf.*: Cons. Stato, Sez. V 9.10.2007 n. 5264).

Dalla finalità dell'art. 43, comma 2°, del D. Lgs. n. 267 del 2000, di consentire un controllo politico inerente le “*funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo*”, demandate dalla legge ai consigli comunali, discende che non possono essere ammesse istanze di accesso agli atti per ragioni di interesse personale, perché costituirebbero un *abuso* del diritto all'informazione.

Né, sotto altro aspetto, l'esercizio, da parte del consigliere comunale, di un diritto di notevole ampiezza può *trasmodare* fino a coincidere con il perseguimento di finalità meramente emulative, oppure tali da creare inutile aggravio agli uffici, dal punto di vista organizzativo ed economico, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza (*conf.* Cons. Stato, Sez. V: sent. 2.9.2005 n. 4471; sent. 28.11.2006 n. 6960; Ministero dell'Interno, Parere del 4.02.2008).

Invero, l'articolo 43 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che detta una particolare modalità di accesso agli atti per il consigliere comunale, ai fini dell'esercizio del mandato di cui è attributario, non può essere utilizzato per porre in essere strategie ostruzionistiche o di paralisi dell'attività amministrativa con istanze che, a causa della loro continuità e numerosità, potrebbero determinare un aggravio notevole del lavoro negli uffici ai quali sono rivolte o un sindacato generale sull'attività dell'amministrazione, che possa *trasmodare* nel divieto contemplato dall'art. 24, comma 3, della Legge. n. 241 del 1990.

L'amministrazione locale, nell'ambito della propria autonomia, può adottare un regolamento avente ad oggetto il diritto di accesso dei consiglieri comunali, al fine di assicurare un razionale ed equo temperamento fra le esigenze di garanzia e di controllo sottese a tale diritto, spettante *ratione officii*, e l'esigenza, non meno rilevante per la finanza dell'Ente locale, di un tendenziale contenimento dei costi,

nel rispetto del principio di economicità dell'attività amministrativa (*conf.*: Corte dei Conti Sez. Regionale Contr. Puglia, 15.2.2008 del. N. 2/PAR-2008; Ministero dell'Interno, Parere del 4.02.2008).

Invero, da un lato si afferma l'esigenza che "*gli Enti Locali, al pari di tutte le Pubbliche Amministrazioni*" debbano curare "*tutti gli adempimenti a loro carico*" e debbano dotarsi "*di tutti i mezzi (personale, strumentazioni tecniche, materiali vari) necessari all'assolvimento dei loro compiti*", anche al fine di garantire il diritto di accesso ai sensi dell'art. 43, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 2000 (*cfr.*: nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie prot. n. 15900/545/L.142/1 Bis/ 5.10 /n2005/12013/222 EE.LL.) e, dall'altro si afferma la sussistenza del "*generale dovere della Pubblica Amministrazione di ispirare la propria attività al principio di economicità ... che incombe non solo sugli uffici tenuti a provvedere, ma anche sui soggetti che richiedono prestazioni amministrative, i quali - specie se appartenenti alla stessa amministrazione - sono tenuti, in un clima di leale cooperazione - a modulare le proprie richieste*" (*cfr.*: Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Parere del 10.12. 2002).

Dalla titolarità di un diritto "*soggettivo pubblico funzionalizzato*" all'accesso agli atti "*muneris causa*", discende anche il principio della *gratuità* dei costi connessi all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale - intesi non solo come costi reali per la produzione dei documenti, ma anche come costi discendenti dall'impiego del personale e dall'organizzazione dei servizi- fermo restando che l'Ente locale possa adottare, in sede di regolamento, accorgimenti finalizzati alla riduzione dei costi, soprattutto con riferimento alle ipotesi inerenti l'estrazione di copie di atti, la cui fotoriproduzione potrebbe comportare un costo elevato e l'oggettiva difficoltà della mancanza di una strumentazione idonea, per cui, in tali casi, si potrebbe prevedere, ad esempio, la riproduzione delle planimetrie su CD-

rom in versione PDF non modificabile, in modo da assicurare, al contempo, il diritto di accesso del richiedente ed il regolare svolgimento dell'attività amministrativa dell'ente (*cf.*: nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie prot. n. 15900/545/L.142/1 Bis/ 5.10 /n2005/12013/222 EE.LL; *conf.*: TAR Veneto, sent. n. 3897 del 2006).

C. Orbene, applicando i precitati principi al caso di specie, si possono trarre le seguenti conclusioni.

C1. L'art. 2 del Regolamento impugnato, al comma 1, pur potendo prevedere una sorta di informale e breve "*procedimentalizzazione*" dell'accesso, per esigenze di *non aggravamento*, va modificato nel senso che deve precisare che il Responsabile dell'ufficio competente o ad altro dipendente al momento presente nell'ufficio competente è tenuto, immediatamente, a rendere le chieste informazioni al consigliere comunale, a consentirne la visione degli atti richiesti ed a riceverne l'eventuale indicazione espressa degli atti *selezionati* e ritenuti *rilevanti*, fra quelli visionati, ai fini dell'estrazione della copia, la cui consegna va effettuata nell'arco di qualche giorno, nell'ottica del contemperamento fra le esigenze di organizzazione degli uffici e le esigenze di accesso del consigliere comunale, onde prevenire il verificarsi di eventuali situazioni dilatorie, astrattamente suscettibili di poter vanificare l'interesse pubblico al controllo dell'attività dell'ente locale.

Non può, invece, essere ritenuto legittimo l'art. 2, al successivo comma 2° , ove recita: "*La visione e l'estrazione di copia dei documenti relativi a procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è consentita secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.lgs. 163/06*".

Invero, alla stregua dei già esposti principi, tale norma introduce una'arbitraria compressione delle prerogative del consigliere comunale, richiamando, impropriamente, l'art. 13 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che, invece, attiene alla

non omologabile posizione di un concorrente che abbia partecipato ad una gara di appalto, al quale è consentita l'ostensione soltanto della documentazione effettivamente funzionale alla difesa dei diritti, senza recare pregiudizio alla tutela della leale concorrenza e degli interessi legittimi degli altri operatori economici.

Invero, tale richiamo ad una disciplina di accesso specifica - peraltro più restrittiva rispetto a quella generale prevista dall'art. 22 della legge n. 241 del 1990- assume connotati particolarmente gravi, ove si consideri che, generalmente, le gare per l'affidamento di appalti pubblici costituiscono un momento fondamentale dell'attività amministrativa dell'ente locale, particolarmente rilevante sotto il profilo finanziario, dei tempi di realizzazione, del controllo sulla correttezza e sul buon andamento della P.A., etc...

Inoltre le gare di appalti possono assumere un rilievo molto significativo per la vita e la stessa sicurezza della collettività locale, anche per lunghi periodi, come accade, ad esempio, per gli appalti aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi pubblici essenziali, etc., per cui, in determinati casi, la tempestività dell'accesso agli atti non può che essere strettamente funzionale al corretto esercizio del controllo politico locale.

In tale ottica, risulta evidente la violazione dell'art. 43, comma 2,° del D. Lgs. 18.8. 2000 n. 267, le cui previsioni, in tema di segretezza, possono garantire le esigenze di riservatezza - anche economica e di *know-how*- delle ditte partecipanti alle gare, tenuto altresì conto che l'obbligo del segreto d'ufficio, in capo al consigliere comunale, è presidiato dalla tutela penalistica ex art. 622 c.p..

L'art 2 del Regolamento, al 3° comma, sembra confondere e porre su un piano equiordinato il principio della *riservatezza* ed il principio della *segretezza*.

Quanto al principio di *riservatezza*, nei confronti dei Consiglieri comunali e provinciali non è applicabile l'art. 24, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per quanto concerne il comma 1, lett. c, (*"il diritto di accesso è escluso nei confronti dell'attività*

*della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione'*) , stante il rilievo dell'obbligo del segreto previsto dall'art. 43 del D.L. n. 163 del 2006 (*ex plurimis*: Tar Campania – Salerno, Sez. II, sent. 7.11.2006 n. 1961).

Analogamente, come già evidenziato sub B, non trova applicazione, nei confronti del diritto di accesso del consigliere comunale, la norma di cui al comma 1, lett. d) del precitato art. 24 della Legge n. 241 del 1990 (*"nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi"*), fermo restando che i soggetti contemplati dall'accesso, pur non assumendo la veste di *controinteressati* e non potendosi opporvisi, potrebbero far eventualmente valere nelle sedi competenti la violazione dell'obbligo del segreto a carico del consigliere comunale.

Diversamente, invece, per quanto riguarda gli atti ricadenti nelle previsioni di cui al comma 1, lettera a, del suddetto art. 24 della Legge n. 241 del 1990 (*"per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801 e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo"*), occorre tener presente che si tratta, quasi sempre, di divieti rivenienti da specifiche normative di settore, che operano nei confronti di tutti i cittadini indistintamente, dei quali, per quanto concerne la vita di un ente locale, rileva particolarmente il cosiddetto *"segreto istruttorio"* in sede penale, delineato dall'art. 329 c.p.p., il quale recita: *"Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari"*.

Con riferimento agli atti di polizia giudiziaria, o comunque coperti dal segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p., vige il *"divieto di pubblicazione"*, sancito dall'art. 114

c.p.p., il quale non implica, però, il totale disconoscimento delle esigenze di accesso di tali atti, da parte del privato.

Invero, l'art. 116 c.p.p. stabilisce: "*Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti*", affidando all'A.G. penale il delicato compito di valutare e bilanciare le contrapposte esigenze implicate, come evidenziato dal comma 2° del precitato art. 116 cpp, il quale stabilisce che: "*Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda*".

Conseguentemente, devesi ritenere che le istanze conoscitivo/difensive del privato, in casi di pendenza di procedimento penale, debbano trovare un legittimo interlocutore nell'A.G. penale, sulla base delle norme predette.

Al riguardo, giova precisare che, in base all'art. 329 c.p.p., l'obbligo di segreto nei procedimenti penali riguarda soltanto gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla Polizia Giudiziaria, per cui tutti gli altri atti, ivi compresi quelli posti in essere dalla P.A. - anche nell'ambito della sua attività istituzionale di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti - rimangono tali anche dopo l'inoltro di una denuncia all'autorità giudiziaria e restano nella *disponibilità dell'amministrazione*, fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell'A.G., con la conseguenza che tali atti non possono essere assoggettati al divieto di cui all'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

Conseguentemente, il 3° comma dell'art. 2 del Regolamento Comunale avverso appare illegittimo e va annullato nella parte in cui si riferisce alle esigenze di *riservatezza*, mentre può considerarsi riassuntivo di principi di carattere generale nella parte in cui si riferisce al *segreto istruttorio penale*.

C.2 . Il tenore dell'art. 3, comma 2° del Regolamento ("*La richiesta è inammissibile:- se formulata in modo generico o priva dei dati identificativi del documento oggetto dell'accesso o priva degli elementi che consentano comunque di individuare l'atto; - se riguarda istruttorie di atti*

*ancora da adottare, brogliacci e simili)*” appare in parte coerente con i principi già esposti sub B , in quanto il consigliere comunale è tenuto a chiedere nel modo più specifico e puntuale possibile gli atti oggetto di suo interesse, quantomeno indicando la pratica amministrativa o la questione sostanziale, magari circoscrivendo un periodo temporale ben preciso, anche mediante il riferimento nominativo a determinati amministratori, soprattutto quando si tratta di questioni che coinvolgono un numero notevole di atti.

Tuttavia, la norma *de qua* si pone in violazione dell’art. 43, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui non consente l’accesso se la domanda “ *riguarda istruttorie di atti ancora da adottare, brogliacci e simili*”, non potendosi escludere che l’attività di controllo del consigliere comunale possa estendersi anche ai suddetti atti per le esigenze di espletamento del *munus pubblico*, fermo restando che, particolarmente in tali casi, l’accesso deve essere svolto sempre senza trasmodare i canoni di *ragionevolezza* e di *proporzionalità*.

C.3. Alla stregua delle argomentazioni svolte sub B e sub C1, appare del tutto condivisibile il terzo profilo di gravame, con cui i ricorrenti denunciano illegittimità dell’art. 4 commi 2, 3, 7, 8, 9 secondo periodo, 10 e 11 del Regolamento (“2. *La richiesta di visione degli atti e documenti, in base allo schema di cui all'allegato A), deve essere fatta direttamente al Responsabile del Settore che dispone della pratica, il quale la mette a disposizione del richiedente entro cinque giorni lavorativi successivi. 3. Qualora la consultazione non si concluda entro la giornata concordata, essa va reiterata nei giorni individuati dal Responsabile del Settore interessato, previa intesa. 4. Non è consentito al Consigliere apporre alcun segno sui documenti e atti avuti in visione. 6. La richiesta di rilascio di copie di atti, indirizzata al Responsabile competente, va formulata dai Consiglieri direttamente e personalmente, su apposito modulo fornito dagli uffici comunali. 7. Il Responsabile provvede entro nel più breve tempo possibile e massimo entro trenta giorni dalla richiesta al rilascio della copia del documento. 8. Il dipendente individuato dal Responsabile del Settore consegnerà personalmente*

al Consigliere interessato le copie richieste. 9. Il Consigliere all'atto del ritiro delle copie sottoscriverà "per ricevuta" la domanda di accesso già presentata, che sarà custodita in apposito fascicolo dal dipendente comunale. 10. Sulla documentazione consegnata al Consigliere dovrà essere apposto un timbro recante la seguente dicitura: "copia rilasciata, al Consigliere comunale per l'espletamento del mandato". . Tale dicitura deve essere apposta al centro del foglio, su ogni pagina del documento. 11. Nel caso la richiesta necessiti di chiarimenti da parte del Settore interessato, questi vengono formulati e il termine di cui al precedente comma 7. decorre dalla data di acquisizione all'Ente del riscontro ai chiarimenti stessi").

Invero, la norma introduce ingiustificati adempimenti burocratici, particolarmente onerosi sotto il profilo della scansione procedimentale, nonchè suscettibili di determinare, sotto il profilo temporale, un'arbitraria dilazione dei tempi dell'accesso ed un inammissibile controllo dell'attività del consigliere comunale da parte degli apparati burocratici dell'ente locale, in contrasto, oltre che con la *ratio* sottesa all'art. 43 del D. Lgs. n. 267 del 2000, anche con i principi di celerità e di buon andamento dell'azione amministrativa rivenienti dall'art. 97 Cost.

C4 . E' infine condivisibile la doglianza, svolta con l'ultimo profilo di gravame, avverso l'art. 5 del Regolamento Comunale, nella parte in cui prevede il diniego di accesso per violazione delle regole procedimentali già esaminate, mentre la previsione - nell'ipotesi di diniego di accesso per dichiarata inammissibilità dell'istanza dal parte del Responsabile dell'Ufficio- di una sorta di ricorso gerarchico improprio presso il segretario comunale, può trovare legittimo ingresso nel Regolamento Comunale soltanto se espressamente previsto come "*rimedio facoltativo*" e con uno *spatium deliberandi* almeno *dimidiato* rispetto ai 10 (dieci) giorni indicati, poiché, diversamente opinando, tale rimedio amministrativo potrebbe finirebbe, sul piano fattuale, con il configurarsi alla stregua di una ingiustificata dilazione procedimentale, in definitiva, suscettibile di poter determinare la vanificazione della stessa ostensione dei documenti chiesti, per il superamento di

un termine essenziale per l'esame, quale può essere quello costituito dalla data di una seduta consiliare.

D. In definitiva, il ricorso si appalesa parzialmente fondato e merita accoglimento e, per l'effetto, vanno disposti: a) la rettifica dell'art. 2, commi 1° e 3; dell'art. 3, comma 2° e dell' art. 5, nei sensi di cui in motivazione; b) l'annullamento dell'art. 2, comma 2°; dell'art.4 commi 2°, 3°, 7°, 8°, 9° secondo periodo, 10° e 11°.

E. Nondimeno, tenuto conto di tutte le circostanze evidenziate e della complessità delle questioni trattate, le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l'effetto, dispone:

a) la rettifica dell'art. 2, commi 1° e 3; dell'art. 3, comma 2° e dell' art. 5, nei sensi di cui in motivazione; b) l'annullamento dell'art. 2, comma 2°; dell'art.4 commi 2°, 3°, 7°, 8°, 9° secondo periodo, 10° e 11°.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente

**Concetta Anastasi**, Consigliere, Estensore

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)